

— Si fa presto a dire riforma

Riflessioni per una nuova cultura penitenziaria*

It is one thing to say reform

Reflections for a new penitentiary culture

di Camilla Cosentino, Susanna Colombo

Abstract. Il presente contributo, partendo dalla presa di coscienza dell'enorme divario che sussiste nel nostro Paese tra la cultura penitenziaria "di massa", dominante all'interno della società e quella d'élite, propria dei circuiti accademici, si propone di indagare alcuni ambiti nei quali tale gap si sta allargando a dismisura, al fine di proporre soluzioni che possano contribuire a colmarlo. Tali soluzioni hanno tutte come punto di partenza la conoscenza effettiva della realtà carceraria, ad ogni livello sociale, nella profonda convinzione che solo l'osservazione e la conoscenza del mondo penitenziario, delle dinamiche sottese e della loro complessità, costituisca il presupposto fondamentale per poter seriamente ripensare ad una riforma dell'ordinamento penitenziario che vada oltre alle pur apprezzabili dichiarazioni di intenti. Si ritiene che tale ambizioso progetto debba ripartire proprio dalle forze intellettuali di questo Paese le quali, uscendo dai loro recinti accademici, debbano farsi promotori nella società di tale rinascita culturale, piantando e coltivando quei semi che conducano al germogliare di una rinnovata visione della realtà penitenziaria.

Abstract. This contribution stems from the awareness that the gap between the penitentiary masscult, which is predominant in our society, and the high one, found within academia, is assuming huge proportions. On the basis of these considerations, the following article aims to

* Il presente contributo è stato pensato e progettato congiuntamente dalle due autrici: materialmente la dott.ssa Camilla Cosentino ha redatto i paragrafi 1 e 2 e 5, mentre la dott.ssa Susanna Colombo ha redatto i paragrafi 3 e 4.

investigate some areas in which this gap is widening disproportionately, with a view to proposing solutions that can help to stem it.

These solutions are based on the well-founded belief that only through an observation and fact-finding process of the prison system complexity and its dynamics, is it possible to determine the fundamental prerequisites for the concretization of a penitentiary system reform that succeeds in going beyond even appreciable declarations of intent.

Nowadays it is intensely believed that such an ambitious project should primarily involve academics of this country, which could potentially play a key-role in this cultural renaissance, leading to a new prison reality conception.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La narrazione mediatica e politica del carcere. – 2.1. Ipersemplicazione e *slogan* quali strategie comunicative. – 2.2. Il fenomeno di occultamento della realtà. – 3. Quale formazione per una nuova cultura penitenziaria? – 4. Giustizia riparativa: un ponte per il futuro. – 5. Considerazioni conclusive.

SUMMARY: 1. Introduction. – 2. The political and media narrative of the prison environment. – 2.1. Oversemplication and slogan as communicative strategies. – 2.2. Reality concealment: a developing phenomenon. – 3. Which education for a new penitentiary culture? – 4. Restorative justice: a linking for the future. – 5. Closing remarks.

1. Introduzione.

In apertura di un illuminante saggio di ormai un decennio fa, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Gherardo Colombo rifletteva su come il vivere sociale e le relazioni interpersonali presuppongano l'affidamento reciproco tra individui, reso possibile dalla presenza di **regole** attraverso le quali ciascuno, in ogni circostanza, conosce quale comportamento può attendersi dagli altri e quale gli altri si aspettino da lui¹.

Il magistrato proseguiva ravvisando proprio nella **cultura** il fattore che influenza le regole dello stare insieme, al punto da diventarne spesso il contenuto². Tali regole infatti, costituendo una categoria peculiare rispetto alle leggi immutabili proprie delle cosiddette scienze esatte, sono variabili, in quanto create dagli esseri umani, liberi di riempirle di qualsiasi contenuto, in base alla loro cultura dominante³, ossia alla "visione collettiva del mondo".

Se dunque l'assunto di partenza è che la cultura influenzi le regole sociali, appare soluzione logicamente scontata che solo modificando la prima si possa incidere sostanzialmente sulle seconde, in senso tecnico sulle norme, dunque in definitiva sulla legge.

¹ G. Colombo, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Ponte alla Grazie, ristampa 2020, p. 22.

² *Ibidem*.

³ *Idem*, p. 23.

Riscontriamo quotidianamente istanze che richiedono al Governo in carica riforme, nuove leggi nei più disparati ambiti, ivi compreso quello penitenziario, le quali il più delle volte rimangono inascoltate, probabilmente perché si trascura che per ottenere un autentico cambiamento legislativo, ovvero una modifica delle regole che governano la convivenza sociale, occorre a monte una rivoluzione culturale, intesa come nuovo modo di intendere il mondo.

Come si costruisce dunque oggi la cultura?

Quali sono i fattori in grado di influenzarla?

Dal momento che la cultura non è riducibile alla dimensione biologica dell'uomo, costruttori di cultura sono l'ambiente e le sue diverse componenti nelle quali gli individui quotidianamente vivono, si relazionano e soprattutto apprendono. Nella società contemporanea, articolata e iperconnessa, accanto alle classiche istituzioni della scuola e della famiglia, veicoli di trasmissione di cultura per eccellenza, se ne accostano molti altri: la dimensione politica e i partiti digitali, a cui si collega oggi il dilagante fenomeno del populismo, i media (dai più tradizionali, quali le testate giornalistiche e la televisione, ai *social network*⁴, funzionanti oggi anche come «piattaforme di interpellanza»⁵), nonché i prodotti culturali in senso stretto propri dell'industria dello spettacolo, cinematografica o editoriale, solo per citare alcuni esempi.

L'interagire di tali costruttori all'interno della società dà vita a modelli culturali differenti, il più delle volte molto distanti tra di loro, come è ben visibile nell'antica contrapposizione tra la **cultura alta** e la cultura di massa⁶.

Uno degli ambiti in cui il *gap* tra la cultura alta e quella di massa ha assunto negli ultimi decenni una dimensione impressionante è proprio la disciplina penitenziaria, intesa quale concetto che sottintende il diverso modo di concepire e di rappresentarsi l'istituzione carceraria, la pena e i suoi corollari, dunque in definitiva il diverso modo di intendere la giustizia.

⁴ Interessante sul tema il XI Rapporto dell'Associazione Civita, *Millennials e cultura nell'era digitale. Consumi e progettualità culturale tra presente e futuro*, Marsilio editore, 2019.

⁵ Con questa espressione il magistrato francese Denis Salas definisce il funzionamento di alcune piattaforme *social* come Youtube, Facebook e Twitter nell'intervento tenuto in occasione del XXII Congresso Nazionale di Magistratura Democratica del 2 marzo 2019, accessibile [a questo indirizzo](#).

⁶ L'espressione "cultura di massa" è spesso usata per indicare la cultura prodotta dai mezzi di comunicazione di massa, la quale si differenzia dalla cultura alta, condivisa dalla classe d'*élite* della società, per alcune specifiche peculiarità: un alto grado di popolarità; contenuti superficiali, standardizzati ed effimeri; il divertimento come obiettivo prevalente; la commercializzazione. Sul punto si segnalano le riflessioni di Umberto Eco in *Apocalittici e integrati: Comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa*, Bompiani, 2008, e quelle del critico culturale statunitense Dwight McDonald in *Masscult e Midcult*, editore Piano B, 2018. In quest'ultimo saggio Mc Donald, accanto alle categorie di *highcult* e *masscult*, ne introduce una terza: quella di *midcult*. Secondo l'autore la *midcult* costituisce un ibrido, prodotto dai rapporti che la cultura alta ha intrattenuto con la cultura di massa. Questa forma di cultura ha le stesse caratteristiche fondamentali di quella di massa (dunque la formula, le reazioni controllate, il rifiuto di qualsiasi *standard* qualitativo a favore della popolarità) ma di fatto le occulta. Se infatti nella cultura di massa l'intento – piacere al pubblico con ogni mezzo – è evidente, nella *midcult* la massa viene attirata fingendo di rispettare i canoni della cultura alta da una parte ma, dall'altra, annacquandoli e volgarizzandoli.

Invero, accanto ad una concezione del pianeta carcere “costituzionalmente orientata” che permea i dibattiti accademici ed è ancorata alle logiche della rieducazione, del reinserimento sociale, della dignità della persona, se ne contrappone un’altra, tipica del sentire comune, che fa di alcuni *slogan* – come si vedrà, vuoti – quali la «certezza della pena», la «logica securitaria», il «buttare le chiavi», solo per citarne alcuni, i suoi baluardi.

La prima concepisce il carcere come un’istituzione in cui tentare il recupero sociale di coloro che hanno commesso dei reati prima che un luogo di punizione, attribuisce alla pena una funzione riparatoria e rieducativa piuttosto che afflittiva, dà spazio a termini quale «giustizia riparativa», «perdono responsabile», «utilità e dignità della pena»; la seconda si caratterizza per una narrazione ipersemplicata del mondo penitenziario, nella quale il carcere diventa luogo punitivo e di segregazione, la pena viene concepita in chiave meramente retributiva, le uniche istanze sono quelle securitarie.

Facilmente percepibili sono le manifestazioni dei differenti approcci, *rectius* le diverse culture sottese.

Se tuttavia tracce del primo approccio sono rinvenibili – purtroppo – solo varcando la soglia dei recinti accademici, molto più pregnanti e facilmente individuabili sono le estrinsecazioni del secondo, le quali si manifestano ormai quotidianamente a diversi livelli sociali, anche i più impensabili, corrispondenti ai “luoghi” in cui il *gap* tra i due modelli culturali si divarica in modo esponenziale.

Proprio in questi spazi appare mai come in questo momento necessario che la cultura accademica si avventuri fuori dai suoi recinti, per piantare e coltivare i semi che facciano germogliare nella società una rinnovata visione del pianeta-carcere, per promuovere, per usare le parole del Prof. Fiandaca, una «pedagogica collettiva»⁷ che possa riorientare la cultura penitenziaria del nostro paese così colmando il divario tra i due modelli culturali.

I principali ambiti di intervento saranno debitamente analizzati nei paragrafi successivi e possono essere così riassunti: la narrazione mediatica e politica del pianeta carcere, all’interno del quale emerge, da una parte, un modello comunicativo fondato sull’ipersemplificazione e sul ricorso a *slogan* ad effetto e, dall’altra, il fenomeno di occultamento della realtà; la formazione (a tutti i livelli: dalla società complessivamente intesa, ai giuristi, agli operatori dell’esecuzione penale) e infine l’approccio al delicato problema della giustizia riparativa, dunque al rapporto tra le vittime e gli autori di reato.

2. La narrazione mediatica e politica del carcere.

2.1. Ipersemplicazione e slogan quali strategie comunicative.

⁷ Espressione utilizzata da G. Fiandaca, *Conoscere per poter meglio riformare*, in questa rivista, 10 febbraio 2021, p. 4.

La narrazione proposta alla società del mondo penitenziario e dei suoi corollari rappresenta indubbiamente l'ambito in cui il divario tra la cultura accademica e quella cd. comune si manifesta più prepotentemente.

È nel narrato del pianeta carcere offerto alla società che si svelano infatti i sintomi più esasperati dell'ormai dilagante fenomeno del populismo penale⁸.

Il ricorso quasi compulsivo a tale "strategia della paura" non è proprio della sola politica, come si è soliti pensare: anche la comunicazione mediatica, difatti, non può considerarsi esente da una costruzione e da una narrazione della realtà penitenziaria dal facile consenso, la quale contribuisce ad intercettare e a rafforzare lo stato morboso di insicurezza e di paura che domina nella società odierna, già esasperata, soprattutto nei ceti più svantaggiati ed emarginati, per la drammaticità delle contingenze storiche.

Tale narrazione è facilmente riconoscibile per alcune peculiarità.

Innanzitutto, per l'**ipersemplificazione** e l'**ipergeneralizzazione** di concetti i quali, per la loro complessità, richiederebbero ben altra trattazione.

Tale metodo riduce il mondo carcerario, le sue articolate dinamiche e le molteplici istanze che esso racchiude, ad unità, come se la complessa macchina dell'amministrazione penitenziaria possa essere ridotta al semplice "imprigionare i criminali".

La semplificazione e la generalizzazione della narrazione mediatica e politica sulla realtà penitenziaria sono veicolate da **slogan** quali la «certezza della pena», «più carcere, più sicurezza» o il ben più noto «che si buttino le chiavi», solo per citare i più significativi, di forte impatto emotivo, i quali, tuttavia, se adeguatamente indagati, rappresentano frasi fuorvianti e prive di sostanza. Queste modalità di narrazione hanno infatti come unico scopo quello di intercettare le pulsioni emotive di disagio e di paura della società, esasperarle ed enfatizzarle⁹, per poi fornire artificialmente illusorie rassicurazioni e aumentare dunque il consenso¹⁰, o perlomeno non alimentare il dissenso, come se il collocamento degli autori di reato in carcere possa essere sufficiente a risolvere problemi

⁸ Tale espressione è stata utilizzata per la prima volta tra altri da Denis Salas, *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Hachette Littérature, 2005, riferendosi all'idea di un diritto penale strumentale al raggiungimento di obiettivi politici a carattere populistico.

⁹ Vasta la letteratura sul tema. Tra le tante degne di nota ricordiamo le riflessioni di G. Fiandaca, *Populismo politico e giudiziario*, in *Criminalia-Annuario di scienze penalistiche*, Edizioni ETS, 2013, pp. 86-121; D. Pulitanò, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *ivi*, pp. 122-144, il quale afferma: «Le politiche del diritto penale sono un potente strumento di autorappresentazione politica. La legislazione penale ben si presta a mettere in scena risposte rassicuranti ad emozioni e paure, alla paura del crimine, a bisogni di sicurezza e di pena (o di vendetta?)».

¹⁰ Interessanti sul tema le riflessioni di: L. Ferrajoli, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Questione Giustizia*, n. 1, 2019, il quale afferma: «il populismo, del resto, non conosce cittadini ma solo amici e nemici. Concepisce la giustizia penale come una guerra contro il male e l'insicurezza come emergenza quotidiana che richiede di essere rappresentata, drammatizzata e spettacolarizzata. Alimenta ed interpreta il desiderio di vendetta su capri espiatori. Configura l'irrogazione di pene come nuova e principale domanda sociale e perfino come risposta a gran parte dei problemi politici»; A.M. Salinas, *Stato di diritto, gioco democratico e populismo circa il legame tra populismo e politica*, in *Questione Giustizia*, n. 1, 2019.

irrisolti dalla notte dei tempi, concernenti i delicati equilibri tra istanze rieducative e punitive, tra garanzie dei diritti dei detenuti e sicurezza per la collettività.

Del resto, come affermato da Glauco Giostra in un'interessante riflessione sulla relazione tra la questione carceraria e il populismo penale:

«Questo “subconscio collettivo” di irrimediabile insicurezza costituisce un giacimento inesauribile di redditizie opportunità politiche. Gli stentorei manifesti programmatici imperniati sulla fermezza della repressione e sulla tolleranza zero si rivelano puntualmente un ottimo strumento di procacciamento di consensi. Tanto che ci si imbatte spesso in politicanti che tutto ignorano, tranne quanto sia remunerativa la retorica della sicurezza pubblica. Quasi ad ogni stagione meteorologica ne corrisponde una securitaria in cui viene agitato l'allarme di turno (pedofilia, stupefacenti, sequestri di persona, furti in appartamento, immigrazione clandestina, omicidio colposo stradale, ecc.). Il potere politico, non volendo, non potendo, non sapendo apprestare i rimedi socio-economici o culturali, mette mano (o promette di metter mano) alla fondina legislativa. E le “munizioni” sono sempre le stesse: più pene, più carcere, più reati, meno garanzie processuali, meno benefici penitenziari. Si tratta di un investimento a costo zero, a bassissimo rischio e ad alto rendimento in termini di elettorali»¹¹.

Si trascura che una simile narrazione dell'istituzione carceraria instaura nei fatti un inquietante circolo vizioso, rilanciando e rafforzando istanze punitive e grida di vendetta pubblica, già fin troppo alberganti nella società, nonché soddisfacendo esigenze di sicurezza del tutto illusorie.

A titolo esemplificativo, si pensi infatti alla semplificazione e generalizzazione veicolata dalle formule «più carcere, più sicurezza» o «certezza della pena». Il messaggio che sembrano veicolare simili *slogan* è che sia sufficiente collocare gli autori di reato in un istituto penitenziario al fine di garantire la sicurezza dei consociati, da una parte semplificando e, possiamo dire, quasi banalizzando un problema tanto complesso quale è la funzione della pena carceraria, dall'altra, generalizzando con concetti, appunto, generali e astratti, situazioni che andrebbero invece analizzate singolarmente nei loro profili particolari e concreti.

Il concetto di «certezza della pena» implica difatti un'idea di automatismo, per il quale ad ogni fatto criminoso deve, necessariamente, far seguito una determinata pena, nel momento in cui la rilevanza penale dell'evento sia stata accertata giudiziarmente¹².

È evidente come una simile concezione releghi il ruolo del giudice a quello di un automa che applica meccanicamente la pena¹³, senza adeguarla alla realtà del caso concreto, in contrasto dunque con il divieto di automatismo sanzionatorio e con il principio

¹¹ G. Giostra, *Questione carceraria, insicurezza e populismi penali*, in *Questione Giustizia*, n. 4, 2020.

¹² R. Achilli, *Certeza della pena, funzione rieducativa e recidiva: alcune riflessioni*, in *Ristretti Orizzonti*, 3 settembre 2019.

¹³ *Ibidem*.

di individualizzazione della pena, presupposto per conseguire il fine costituzionale della rieducazione del reo.

Oltretutto, formule di questo tenore, nel breve periodo, illudono la società di aver eliminato il crimine, quando, in realtà, non fanno altro che rafforzarlo, essendo ormai evidente come il carcere, inteso quale luogo di segregazione, rappresenti «una fabbrica per delinquenti o una scuola di perfezionamento dei malfattori»¹⁴ e come una pena, finalizzata esclusivamente alla retribuzione del male commesso con ulteriore male e non alla rieducazione, come impone invece la nostra Costituzione, causi più danni che benefici, i quali, inevitabilmente, nel lungo periodo, ricadranno ancora una volta sui consociati.

Piuttosto che con *slogan* fuorvianti, strumentali alle logiche populiste, bisognerebbe allora impostare la questione in modo diametralmente opposto, proponendo una nuova visione della pena, attraverso il veicolo della cultura, basata sull'assunto per cui se una strada per tentare di diminuire la recidiva è possibile, questa non può che passare attraverso i canoni della rieducazione e del reinserimento sociale, i quali necessariamente implicano una pena tutt'altro che certa, ma variabile in base alla situazione particolare e concreta che la singola vicenda criminosa richiede¹⁵.

2.2. Il fenomeno di occultamento della realtà.

Un'altra peculiarità tipica della narrazione politica e mediatica del mondo penitenziario è il **fenomeno di occultamento della realtà effettiva** a vantaggio della «realtà comunicativamente e strumentalmente costruita»¹⁶.

Se infatti la realtà penitenziaria viene distorta e travisata, per mezzo di modelli comunicativi basati sulla semplificazione e sul ricorso massiccio a *slogan*, fino a ridursi al modello della cella chiusa – e della chiave buttata via – il carcere diventa allora agli occhi dell'opinione pubblica il luogo del Male, il quale, a differenza di altre configurazioni di quest'ultimo (quali ad esempio la morte, la guerra, le malattie), ben visibili e riconoscibili, detiene, invece, una specifica caratteristica: viene occultato¹⁷.

¹⁴ Celebre espressione di F. Turati durante il discorso tenuto alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1904.

¹⁵ La circostanza che la logica rieducativa e un modello di carcere aperto, responsabilizzante e rispettoso dei diritti, abbassi il livello di recidiva è stata oggetto di numerosi studi. Si segnala a titolo esemplificativo e non certo esaustivo il seguente contributo: D. Terlizze, *Persone dietro i numeri. Un'analisi del rapporto tra sistemi penitenziari e recidiva*, in *Questione Giustizia*, n. 3, 2018. L'autore, con G. Mastrobuoni, dal 2012 al 2014, ha misurato gli effetti sulla recidiva di un carcere "aperto" – quello di Bollate – dove il rapporto tra il dentro e il fuori è continuo e dove le attività di studio, lavoro, formazione preparano i detenuti alle misure alternative e poi alla libertà. I risultati della ricerca sono significativi e incontestabili, sul fronte della recidiva. Afferma infatti l'autore che «la sostituzione di un anno in un carcere "chiuso e duro" con un anno in un carcere "aperto e umano" riduce la recidiva di 6-10 punti percentuali (tra il 15 e il 25% della recidiva media dei detenuti sfollati a Bollate)».

¹⁶ G. Fiandaca, *Scarcerazione per motivi di salute, lotta alla mafia e opinione pubblica*, in *Sistema Penale*, 19 maggio 2020 p. 1.

¹⁷ L. Manconi, F. Graziani, *Per il tuo bene ti mozzero la testa. Contro il giustizialismo moralista*, Einaudi editore, 2020, p. 220.

In questo modo viene esorcizzata una duplice minaccia: il presunto attentato alla sicurezza dei consociati che le istituzioni penitenziarie, quali incubatori di crimine, evocano e la minaccia che dall'inconscio collettivo si proietta sul carcere per rimuoverlo e cancellare così i nostri fantasmi e le nostre paure, tra cui forse quella più grande di essere o poter essere noi stessi i reclusi e di poter essere puniti per un reato¹⁸.

Ecco allora che ben si comprende il desiderio dell'opinione pubblica che il carcere e le persone che lo popolano diventino invisibili¹⁹.

Tale desiderio è ben intercettato dai media e dalla politica, in particolare dalle istituzioni della Giustizia, motivo per cui il carcere diviene non più luogo tra i più vulnerabili e delicati a cui dedicare speciali cure, giuste risorse nonché politiche intelligenti ed innovative, bensì ambiente da occultare e oscurare²⁰. Il meccanismo è ben visibile in molteplici ambiti, due dei quali particolarmente degni di nota: la collocazione urbana delle nostre carceri e la strumentalizzazione riscontrabile nella comunicazione dei dati che riguardano il mondo penitenziario.

Per quanto concerne il primo aspetto, si pensi a come, tranne rarissime eccezioni quali San Vittore o Regina Coeli, la collocazione degli istituti penitenziari, avvenga sempre in periferia o comunque a notevole distanza della città: chiaro indice di tale processo collettivo di occultamento e rimozione della «cosa carceraria»²¹.

«In altre parole, la società e la mentalità collettiva tendono a spostare fuori dalle mura cittadine i luoghi della detenzione e proprio per allontanare da sé quel rimosso rappresentato dal carcere e da chi lo abita e, soprattutto, ciò di cui quegli abitanti sono simbolo»²².

Il secondo ambito nel quale è ben visibile il fenomeno di nascondimento della realtà è rappresentato dal massiccio ricorso alla strumentalizzazione dei dati che riguardano il mondo del carcere, dalla quale derivano sempre maggiori difficoltà a reperire informazioni certe.

Solo per riportare un esempio di tale strumentalizzazione mediatica e politica, basti pensare a quello che sta accadendo nelle carceri italiane a causa della pandemia da Covid-19. Chiunque abbia anche una sola approssimativa conoscenza dell'ambiente penitenziario è ben consapevole della drammatica situazione che il Covid-19 sta provocando al suo interno. Il carcere, infatti, in quanto luogo chiuso e promiscuo per eccellenza, nonché sovraffollato già ben prima dell'inizio della pandemia, si presta ad essere l'ambiente ideale per la circolazione del virus, in cui il distanziamento fisico è pura utopia.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ *Idem*, p. 223.

²⁰ L. Manconi, F. Graziani, *Per il tuo bene*, cit., p. 223.

²¹ *Idem*, p. 225.

²² *Ibidem*.

Eppure, abbiamo ascoltato tante narrazioni provenienti sia dalla stampa sia dalle Istituzioni, poi recepite dalla società, sostenere che il carcere in quanto ambiente chiuso sia sicuro e possa vantare uno *screening* pressoché totale, nonché comunicazioni fuorvianti circa i dati della popolazione carceraria, dello spazio a disposizione per ciascun detenuto e sul reale numero dei contagiati²³.

Per citare un altro esempio significativo, basti ricordare altresì quanto accaduto la scorsa primavera, a pochi mesi dall'inizio dell'emergenza pandemica, quando molti media hanno gridato allo scandalo – “urla” a cui sono seguite, di conseguenza, quelle di gran parte della popolazione – per le scarcerazioni per motivi di salute di ben 376 capi mafia sottoposti al regime del 41-*bis* o.p., salvo poi prendere atto che in realtà le scarcerazioni di questa categoria di detenuti sono state solo 3: tutti gli altri erano detenuti sottoposti al circuito detentivo di alta sicurezza, a cui si accede non in base alla pericolosità sociale come avviene, invece, nel caso del 41-*bis* o.p. ma per titolo di reato anche diverso da quelli di mafia, di cui ben 196 ancora in attesa di giudizio²⁴.

L'imperativo dunque sembra essere sempre lo stesso: occultare la realtà, costruirne una più rassicurante, in definitiva **non vedere**.

Esattamente l'opposto di quanto auspicava Piero Calamandrei nel testo dal celebre titolo *Bisogna aver visto*, alludendo proprio alla necessità di guardare, per poter meglio conoscere e, dunque, meglio riformare²⁵, la realtà penitenziaria nei suoi aspetti più drammatici e problematici.

Ecco allora che per ridurre lo iato tra ciò che il carcere è e ciò che di esso viene raccontato, per tentare di colmare il *gap* tra la cultura accademica e quella cd. comune, il primo passo potrebbe essere proprio questo: «non voltare il capo, osservare, fissare lo sguardo»²⁶ su quella realtà carceraria per troppo tempo occultata così da conoscerla e poter tentare di riformarla.

Il secondo passo dovrebbe essere quello di ripartire da un **sapere** non più deduttivo ma **induttivo** che abbia come punto di partenza non le norme e i principi generali e astratti, bensì i dati, i fatti, in definitiva la conoscenza del reale, attuando un'opera di **controinformazione** rispetto alla cultura penitenziaria dominante, così da costruire una **nuova mappatura culturale**²⁷.

²³ Sul punto si segnalano a titolo esemplificativo alcuni articoli quali: M. Travaglio, *Meglio dentro*, in *Il Fatto quotidiano*, 20 marzo 2020; P. Davigo, *Carceri, sciopero senza buonsenso*, in *ivi*, 7 gennaio 2021 con contestuale risposta di D. Aliprandi, *Caro Dottor Davigo sul sovraffollamento stia attento alle fake e guardi ai dati veri*, in *Il Dubbio*, 8 gennaio 2021. Sul tema si rimanda altresì alle [dichiarazioni rilasciate da Rita Bernardini ad Adnkronos](#) circa i numeri dei contagi e del sovraffollamento in carcere il 12 dicembre 2020.

²⁴ Sul punto si rimanda a: S. Anastasia, *I “boss” scarcerati non sono 376 ma 3: i veri numeri dello scoop*, in *Il Riformista*, 7 maggio 2020; G. Fiandaca, *Scarcerazione per motivi di salute*, cit.; L. Ferrarella, *Quelle scarcerazioni e la demagogia dei pm per attaccare i giudici*, in *Il Corriere della Sera*, 8 maggio 2020; S. Amato, [Sorvegliare, rivalutare, punire](#), in questa rivista, 21 maggio 2020.

²⁵ G. Fiandaca, *Conoscere per poter meglio riformare*, cit., p. 1. Il testo di Calamandrei è stato parimenti pubblicato in *questa rivista* ed è accessibile [cliccando qui](#).

²⁶ L. Manconi, F. Graziani, *Per il tuo bene*, cit., p. 226.

²⁷ Come auspicato da M. Donini [nel suo intervento](#) durante il webinar *Per un carcere più umano. Due direttori ci raccontano il carcere*, in *Sistema Penale*, 23 gennaio 2021.

Operazioni, quella del vedere e del conoscere sulla base del sapere induttivo, le quali si auspica possano essere avviate proprio dagli accademici, abbandonando la torre d'avorio di soli intenti riformistici e di principi astratti, per poi trasmettere quanto osservato e conosciuto alla società, attraverso la sinergia delle migliori forze intellettuali, associative e, si auspica, politiche.

3. Quale formazione per una nuova cultura penitenziaria?

Altro ambito in cui appare necessario intervenire per colmare il *gap* tra cultura penitenziaria accademica e comune è quello della formazione sulla materia penitenziaria e sull'esecuzione penale: operazione che si auspica possa coinvolgere non soltanto i **"profani" del diritto** ma anche gli stessi **operatori giuridici**, molti dei quali, purtroppo, sono coinvolti nel fenomeno sopra descritto del populismo penale²⁸, nonché coloro che a vario titolo hanno contatti abituali con il mondo carcerario (dagli operatori interni come, ad esempio, gli educatori a quelli esterni, come i volontari).

Partendo dalla possibile formazione dei "non addetti ai lavori", si ritiene di fondamentale importanza riuscire ad avvicinare i più giovani ai temi riguardanti il significato del carcere e la funzione della pena, soprattutto attraverso l'opera informativa e formativa della scuola, la quale potrebbe svolgere un compito prezioso ed insostituibile, tanto più efficace se istituzionalizzato, attraverso accordi tra Ministero della Giustizia e quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Parallelamente, bisognerebbe prevedere una specifica preparazione degli insegnanti al riguardo, affinché possano promuovere momenti di riflessione con gli studenti per abbattere barriere e pregiudizi, tanto culturali quanto emotivi.

Si ritiene che solo così procedendo sia possibile permettere ai non esperti in materie giuridiche, fin dagli studenti più giovani, di superare l'immagine del detenuto, inteso unicamente come la personificazione del reato commesso e della condanna che deve scontare, riuscendo così a percepire che oltre quella condotta criminosa esiste sempre una Persona, con una vita personale e una storia.

In quest'opera di formazione anche il mondo accademico e le realtà associative dovrebbero mettere in campo tutte le loro migliori risorse, esercitando un'azione culturale di ampio respiro relegata non ai soliti circuiti accademici o di *élite*, ma coinvolgendo il più possibile la cittadinanza, attraverso adeguate campagne di promozione e di conoscenza, anche con l'utilizzo dei *social network*, con un linguaggio atecnico, apolitico, chiaro ed immediato.

²⁸ Sul punto si segnalano i seguenti contributi: S. Bonini, *Funzione "strumentale" e funzione "simbolica" del diritto penale, fra discorsività "critica" e discorsività "dialogica"*, in *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Diritto penale contemporaneo*, 21 dicembre 2016, pp. 27-32; M. Donini, *Populismo penale e ruolo del giurista*, in *Sistema Penale*, 07 luglio 2020, pp. 2 ss.

Tuttavia, come si accennava, la scarsa conoscenza della materia penitenziaria e dell'esecuzione penale è una realtà che coinvolge anche gli stessi giuristi, spesso anche di alto livello, come capita più volte di constatare tra esponenti della Magistratura²⁹, la quale, tuttavia, per il ruolo che svolge, dovrebbe possederne ben altra consapevolezza.

La formazione del giurista su queste materie di cruciale importanza dovrebbe partire fin dall'Università, nel cui programma sarebbe apprezzabile fossero inseriti come obbligatori gli insegnamenti di Diritto penitenziario e di Diritto dell'esecuzione penale, conferendo loro il peso che i contenuti trattati indubbiamente meritano. Attualmente, invece, esse sono relegate a mere materie facoltative, probabilmente perché non considerate fondamentali per la formazione del giurista e per lo svolgimento delle future professioni legali, in veste sia di avvocati che di magistrati.

Sarebbe altresì auspicabile che si prevedessero corsi di alta formazione o multidisciplinari riguardanti la materia penitenziaria e quella dell'esecuzione penale, rivolti proprio agli operatori della giustizia e che a tali discipline venisse assegnato specifico rilievo nell'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense e nel concorso per magistrato ordinario.

Infine, caratterizzandosi il sistema dell'esecuzione penale dalla complessità, sia delle relazioni che in esso si stabiliscono, sia dei bisogni dei soggetti coinvolti, sia delle richieste sociali affidate, risulta necessario che anche tutte le figure operanti all'interno del carcere (educatori, volontari, funzionari giuridico-pedagogici, operatori penitenziari) acquisiscano una maggiore e più qualificata consapevolezza sul senso costituzionale delle pene, costituendo la guida dell'operare quotidiano.

Governarne l'equilibrio delle diverse istanze di cui l'ambiente carcerario deve farsi carico e della complessità dei soggetti e delle relazioni che si instaurano al suo interno, dovrebbe essere, dunque, l'obiettivo centrale dell'Amministrazione penitenziaria nella individuazione delle professionalità necessarie, nella costruzione dei relativi percorsi formativi e nello stabilire strumenti di valutazione e autocorrezione delle strategie formative messe in campo.

Tale ottica permetterebbe l'interazione positiva di coloro che operano stabilmente all'interno del carcere con altri due settori di professionalità esterne che intervengono, a diverso titolo, nel percorso dell'esecuzione penale: da una parte gli operatori professionali "esterni", quali insegnanti, personale sanitario e psicologi e, dall'altra, il mondo del volontariato, presente per scelta e non per obbligo professionale, ma costituente anch'esso una presenza continua che assorbe gran parte delle attività svolte da un cospicuo numero di detenuti.

²⁹ Per approfondimenti sul tema si rimanda alle seguenti riflessioni: G. Giangregorio, *Il ruolo e la funzione del giudice di sorveglianza nella pratica della sua azione*, in *ADIR – L'altro diritto*, 2008, pp. 2 ss.; *Monitoraggio in ordine all'attuazione della "Risoluzione in ordine a soluzioni organizzative e diffusione di buone prassi in materia di magistratura di sorveglianza"*, adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 24 luglio 2013, in *Diritto penale contemporaneo*, 23 gennaio 2014, pp.1 ss.; L. Cesaris, *Quel che resta della riforma penitenziaria*, in *Giurisprudenza Penale*, 2018, pp. 2 ss.

L'interazione necessaria tra queste diverse figure professionali, provenienti da ambiti formativi diversi, è la chiave necessaria per aprire la strada verso un'esecuzione penale che fornisca strumenti per garantire i diritti, che rispetti le differenze e che si coordini verso obiettivi unitari.

In tal senso, in un sistema che deve far leva sulla multidisciplinarietà dell'approccio nella costruzione di percorsi di ritorno consapevole alla vita sociale libera, si richiedono momenti formativi comuni, oggi di fatto quasi del tutto inesistenti³⁰, oltre che la valorizzazione delle diverse professionalità operanti all'interno dell'esecuzione penitenziaria e, soprattutto, un piano di formazione del personale utile e necessario per la diffusione dei principi guida in tema di esecuzione penale e di sostegno al cambiamento³¹.

La continuità della formazione si esprime nella necessità di prevedere interventi che non si limitino al momento dell'assunzione di servizio, ma che continuino in modo specifico a seconda del settore di intervento e della professione svolta durante tutto il periodo lavorativo dell'operatore, tenendo conto dei necessari aggiornamenti tecnici e soprattutto del rapido mutare del contesto dell'esecuzione penale³².

Per gli assistenti sociali e gli educatori, ad esempio, la richiesta di continuità formativa emerge dalla necessità di supportare, anche per mezzo di approcci metodologici innovativi, la costruzione di progetti di intervento collegati alle misure introdotte dalle modifiche normative recentemente intervenute³³, le quali richiedono una diversa e più forte interazione, anche a livello di formazione e di aggiornamento, con gli altri attori del sistema (la Magistratura di cognizione e di sorveglianza, gli altri operatori del sistema giustizia, i servizi sociali e sanitari del territorio, il privato sociale e il volontariato).

L'azione formativa, dunque, si deve fondare sull'adozione di modelli in grado di fornire agli operatori strumenti per adeguarsi a quegli aspetti che concretamente caratterizzano la vita professionale quotidiana dell'addetto, a vario titolo, all'esecuzione penale.

³⁰ Per un approfondimento sul tema, si rimanda a: *Operatori penitenziari e formazione – Tema per gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale*, luglio 2015, accessibile [a questo indirizzo](#); *Toscana. Al via percorso formativo per il personale penitenziario*, in *Quotidiano sanità*, 10 maggio 2012; F. Barbieri, *Handle with care: il personale penitenziario e la sua formazione*, in *Ristretti Orizzonti*, 2001, pp. 2 ss.; M.L. Iavarone, *La professionalità educativa in ambito socio-sanitario tra formazione e qualità dell'intervento*, in P. Orefice, V. Sarracino (a cura di), *Nuove questioni di Pedagogia sociale*, Franco Angeli, 2002, p. 145; F. Scarpa, *Programma formativo per gli operatori sanitari del settore carcerario*, Regione Toscana 2012, Azienda Asl Empoli, Agenzia per la formazione, Empoli 2012; P. Valerio, M. Striano, S. Oliverio, *Nessuno escluso. Formazione, inclusione sociale e cittadinanza attiva*, Liguori, 2013; G. Sartarelli, [Riflessioni sulla formazione e sul ruolo dell'educatore penitenziario](#), in *Rassegna penitenziaria*, 1998; M. Brancucci, *La formazione umana in carcere: il ruolo chiave dell'educatore*, in *Rivista Formazione Lavoro Persona*, anno VI, n. 17, 2016, pp. 38-46.

³¹ R. Bezzi, *Il problema della vittimizzazione fa sì che la persona si allontani dalla responsabilità*, in *Ristretti Orizzonti*, marzo-aprile 2020, p. 5.

³² F. Rapanà, *Le parole più antipedagogiche usate per rieducare le persone detenute*, in *Ristretti Orizzonti*, marzo-aprile 2020, p. 43.

³³ Per approfondimenti sul tema si veda [Scheda sui rapporti tra amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza](#), luglio 2015.

In definitiva, ciò che si dovrebbe raggiungere è una nuova e maggiore consapevolezza dell'importanza e dell'incidenza della materia penitenziaria che coinvolga tutti i livelli sociali, dalla società intesa in senso ampio ai giuristi e agli operatori dell'esecuzione penale, non essendo ipotizzabile alcun cambiamento della cultura penitenziaria dominante, dunque nessuna riforma, senza un'adeguata e completa conoscenza.

4. Giustizia riparativa: un ponte per il futuro.

L'ultimo ambito, ma non certo per importanza, su cui è doveroso posare lo sguardo se si desidera realmente provare a cambiare il modo di intendere la realtà penitenziaria è quello della **giustizia riparativa**.

La giustizia riparativa rappresenta un paradigma di giustizia culturalmente e metodologicamente autonomo, contenutisticamente nuovo, spendibile in ogni stato e grado del procedimento penale e finalizzato a rinnovare alla radice l'approccio e la risposta al crimine.

Per questi motivi, la sua introduzione nell'ambito dell'esecuzione penale richiede, innanzitutto, da parte degli operatori della giustizia, un "cambiamento di sguardo", che permetta di cogliere appieno la sua portata innovativa.

In tale ottica, è necessario superare la convinzione che la vittima del reato riceva tanto più rispetto e risarcimento morale, quanto più afflittiva sia la pena per l'autore del reato.

L'obiettivo è riuscire a far capire quanto sia importante promuovere un'assunzione di responsabilità del colpevole per il crimine commesso che lo spinga a condotte materialmente e psicologicamente riparatorie nei confronti di chi ha subito il reato.

Il momento "riparativo" viene pertanto ritenuto essenziale anche in vista della restaurazione e ricostruzione del legame sociale interrotto con la commissione del fatto-reato e dunque nella prospettiva del reinserimento sociale del reo³⁴. In tal senso, si può tentare di sostituire, quando sia possibile, al muro di un carcere la proposta di un difficile cammino di rientro per chi, allontanatosi con la sua condotta dalla comunità, voglia e sappia intraprenderlo.

Giacinto Siciliano, nel suo libro *Di cuore e di coraggio*, proprio su questo tema, afferma:

«La strada del perdono non è affatto scontata, non è semplice e per questo molti detenuti non trovano mai il coraggio di chiederlo alle vittime, a coloro alle quali hanno arrecato dei danni. Ma questo non significa che sia una strada impossibile, che non

³⁴ P. Maggio, *Il carcere nell'esperienza di due direttori*, in *Sistema Penale*, 16 febbraio 2021, pp. 7-8.

abbia comunque la sua ragione di esistere, che possa essere una speranza e un modo per rinascere per tutti, per le vittime e per quelli che sono stati i carnefici»³⁵.

A ben vedere, dunque, la sfida aperta è ambiziosa e riguarda la possibilità di modificare radicalmente la cultura giuridica e civica di una società, il modo a cui questa sa rispondere ai reati e le modalità di considerare la dignità sia delle vittime che dei colpevoli.

In tal senso, dunque, accanto alla partecipazione attiva del reo e alla riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale, è necessario che le stesse vittime conoscano davvero che cosa sia l'universo carcere e quali siano i percorsi riparativi che si possono mettere in atto. Il coinvolgimento delle vittime e della stessa comunità sociale ampiamente intesa, nel processo di riparazione, è essenziale anche per far maturare l'idea di una nuova "sicurezza" da non ricercare necessariamente nella repressione e nella "logica securitaria".

D'altro canto, la irrinunciabile esigenza di tutelare le vittime dai rischi di vittimizzazione secondaria³⁶ non deve generare un sentimento di "immunizzazione" delle persone offese, e quindi un loro allontanamento dai programmi di giustizia riparativa. Al contrario, con le necessarie cautele e garanzie, le vittime possono trovare proprio nei diversi programmi di giustizia riparativa un luogo per riconquistare la propria dignità, per ritrovare gli spazi di libertà e di vita che sono stati compromessi dal crimine e infine per diventare protagoniste attive e non mere destinatarie di un'azione che ripara.

Tra le modalità attuative del paradigma riparativo che vengono promosse in Italia, anche se in misura ancora ristretta, e che dovrebbero essere sperimentate con maggiore diffusione, vi sono ad esempio gli incontri tra vittime e autori di reati³⁷: si tratta di un

³⁵ G. Siciliano, *Di cuore e di coraggio*, Rizzoli, 2020, pp. 168-169.

³⁶ Generalmente si parla di "vittimizzazione secondaria" quando le vittime di crimini subiscono una seconda "vittimizzazione", ovvero una seconda aggressione da parte delle istituzioni che le rende di nuovo vittime. Questa seconda aggressione può essere operata dalle cosiddette "agenzie di controllo", cioè medici e sanitari, polizia, avvocati e magistratura, le quali possono non credere alla versione della vittima e accusarla di avere provocato l'aggressione. Troppo spesso succede che le vittime diventino tali una seconda volta per effetto dei metodi usati nei loro confronti dalle forze di polizia e degli appartenenti al sistema giudiziario. Come è naturale che sia, il rischio di vittimizzazione secondaria è tanto più elevato quanto più ci si trovi al cospetto di vittime particolarmente deboli, quali ad esempio i minori, i minorati mentali e/o fisici o le vittime dei reati sessuali. In via generale, è rischioso sottovalutare gli effetti della vittimizzazione secondaria in quanto, in alcuni casi, i suoi effetti possono essere addirittura più pregiudizievole di quelli della vittimizzazione primaria e ciò in quanto, essendo prodotta dal contesto istituzionale stesso, viene a frustrare le aspettative di tutela e assistenza che la vittima di un reato legittimamente vanta nei confronti dello Stato, per antonomasia soggetto deputato a difenderla. Per approfondimenti sul tema si veda R. Mendicino, *La vittimizzazione secondaria*, in *Professione Formazione*, n. 3, settembre 2015; L. Magliaro, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Questione Giustizia*, 2019, pp. 106-126.

³⁷ Si richiama sul punto il Progetto Sicomoro che Marcella Reni, presidente dell'Associazione *Prison Fellowship Italia Onlus*, propose di attuare nel carcere di Opera nel 2008. Era il primo carcere in cui questo progetto di giustizia riparativa che prevede l'incontro tra vittime e colpevoli si sarebbe svolto. Gli incontri del progetto furono complessivamente otto, ai quali presero parte sette detenuti dell'alta sicurezza scelti dagli educatori e dal direttore penitenziario, a quell'epoca Giacinto Siciliano. Tra le vittime di reato che parteciparono al progetto, si ricorda Mario Congiusta, diventato simbolo della lotta alla 'ndrangheta nella Locride, il quale aveva perso il figlio Gianluca coraggiosamente ribellatosi ad una richiesta di estorsione rivolta al suo futuro suocero.

momento di condivisione nel quale un gruppo ristretto di vittime (4 o 5 al massimo) esprime a un piccolo gruppo di autori di reato – diversi da coloro che hanno commesso i reati nei loro confronti – gli effetti dannosi o comunque negativi sulla loro esistenza e su quella dei familiari o sulla comunità di appartenenza derivanti dalla commissione di un reato. Le vittime possono così esprimere le sensazioni, le difficoltà, il disagio derivanti dall'esperienza di vittimizzazione e gli autori di reato possono prendere coscienza di tutti i profili di dannosità delle azioni delittuose.

In conclusione, la giustizia riparativa può fare molto nella promozione di una nuova cultura penitenziaria: essa consente di ripensare le logiche che caratterizzano l'esecuzione penale, superando la nozione tradizionale di trattamento, promuovendo da un lato l'idea di un soggetto che partecipa in modo attivo e responsabile alla costruzione del proprio progetto di reinserimento sociale e, dall'altro, l'idea che anche la vittima e la comunità devono essere protagonisti di tale percorso riparativo, avvicinandosi sempre più a tale realtà ed acquisendo una maggiore consapevolezza e apertura mentale nei confronti del mondo penitenziario, in modo da cambiare visione e abbattere le barriere del giudizio³⁸.

La società che offre un'opportunità ed una speranza alle persone che ha giustamente condannato si dà un'opportunità ed una speranza di diventare migliore. Perché, ricordando le parole di Siciliano, «è attraverso una visione diversa dell'uomo, anche di quello che ha sbagliato, che si può arrivare a perdonare»³⁹.

E ancora, sempre Siciliano ci ricorda che lo Stato forte:

«È quello che dà fiducia e ha il coraggio di investire nelle persone, lo Stato forte non è quello che dice sempre no, perché essere chiusi non stimola il cambiamento. Se non c'è cambiamento non ci sarà neppure testimonianza del cambiamento e la gente fuori avrà sempre paura e non avrà motivi per investire, per accogliere, per aiutare a sua volta a completare un percorso»⁴⁰.

L'assunzione di tale consapevolezza può essere il vero ponte per il futuro, al quale bisogna rivolgere lo sguardo con fiducia, senza paure e pregiudizi.

5. Considerazioni conclusive.

Gianluca era stato assassinato con un colpo di pistola alla testa il 24 maggio 2005 e da allora il padre aveva cercato giustizia per il figlio e per tutte le vittime innocenti della mafia. Negli incontri, vittime e colpevoli si confrontarono sui temi del delitto, della responsabilità, della confessione, del pentimento, del perdono, vi fu un momento dedicato alla restituzione per arrivare infine a quello della conciliazione. Come racconta Giacinto Siciliano nel suo libro, «[...] In quel percorso vidi la rigidità delle vittime sciogliersi, le vidi schiudere lentamente uno spiraglio nel proprio dolore, aprirsi al confronto e al dialogo, vidi avvicinarsi gli uni agli altri, nascere forme di solidarietà e di amicizia. Vidi persone rifiorire e rinascere». Si veda G. Siciliano, *Di cuore e di coraggio*, cit., pp. 199-207.

³⁸ M.P. Giuffrida, *La giustizia riparativa ci apre una prospettiva diversa*, in *Ristretti Orizzonti*, marzo-aprile 2020, p. 15.

³⁹ G. Siciliano, *Di cuore e di coraggio*, cit., p. 155.

⁴⁰ *Idem*, p. 45.

Ebbene, attraverso la disamina effettuata, seppure generica, dei luoghi in cui il divario tra le diverse culture penitenziarie che animano il nostro Paese si fa sempre più ampio, riteniamo abbia trovato riscontro quanto prospettato all'inizio di questa riflessione: non è in alcun modo pensabile alcuna riforma seria dell'ordinamento penitenziario del nostro Paese, che vada oltre ad una mera dichiarazione di buoni intenti, se non si agisce preliminarmente sul meccanismo della cultura carceraria, riorientandola e rinnovandola.

Si è mostrato infatti che in tutti gli ambiti analizzati, seppure differenti tra di loro, lo strumento indispensabile per tentare un "cambio di passo" e colmare il divario tra i due diversi modi di intendere il mondo penitenziario è sempre lo stesso: quello della vista e della conoscenza.

Preso allora atto che forse questa strada è percorribile, ci auguriamo ora che si trovi anche il coraggio di intraprenderla, da una parte abbandonando la torre d'avorio dei recinti accademici e avventurandosi nei luoghi descritti, dall'altra, cercando di trascinare più individui possibili in questa nuova rivoluzione culturale, così da poter dire finalmente «abbiamo visto».

Bibliografia.

R. Achilli, *Certezza della pena, funzione rieducativa e recidiva: alcune riflessioni*, in *Ristretti Orizzonti*, 3 settembre 2019

D. Aliprandi, *Caro Dottor Davigo sul sovraffollamento stia attento alle fake e guardi ai dati veri*, in *Il Dubbio*, 8 gennaio 2021

A. Amato, *Sorvegliare, rivalutare, punire*, in *questa rivista*, 21 maggio 2020.

S. Anastasia, *I "boss" scarcerati non sono 376 ma 3: i veri numeri dello scoop*, in *Il Riformista*, 7 maggio 2020

F. Barbieri, *Handle with care: il personale penitenziario e la sua formazione*, in *Ristretti Orizzonti*, 2001

R. Bernardini, [I numeri dei contagi e del sovraffollamento in carcere](#), in *Adnkronos*, 12 dicembre 2020

R. Bezzi, *Il problema della vittimizzazione fa sì che la persona si allontani dalla responsabilità*, in *Ristretti Orizzonti*, marzo-aprile 2020

S. Bonini, *Funzione "strumentale" e funzione "simbolica" del diritto penale, fra discorsività "critica" e discorsività "dialogica"*, in *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Diritto penale contemporaneo*, 21 dicembre 2016, pp. 27-32

M. Brancucci, *La formazione umana in carcere: il ruolo chiave dell'educatore*, in *Rivista Formazione Lavoro Persona*, anno VI, n. 17, 2016

- L. Cesaris, *Quel che resta della riforma penitenziaria*, in *Giurisprudenza Penale*, 2018
- G. Colombo, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Ponte delle Grazie, 2020
- P. Davigo, *Carceri, sciopero senza buonsenso*, in *Il Fatto Quotidiano*, 7 gennaio 2021
- M. Donini, [Per un carcere più umano. Due direttori ci raccontano il carcere](#), in *Sistema Penale*, 23 gennaio 2021
- M. Donini, *Populismo penale e ruolo del giurista*, in *Sistema Penale*, 7 luglio 2020
- U. Eco, *Apocalittici e integrati: Comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa*, Bompiani, Milano, 2008
- L. Ferrajoli, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Questione Giustizia*, n. 1, 2019
- L. Ferrarella, *Quelle scarcerazioni e la demagogia dei pm per attaccare i giudici*, in *Il Corriere della Sera*, 8 maggio 2020
- G. Fiandaca, [Conoscere per poter meglio riformare](#), in questa rivista, 10 febbraio 2021
- G. Fiandaca, *Scarcerazione per motivi di salute, lotta alla mafia e opinione pubblica*, in *Sistema Penale*, 19 maggio 2020
- G. Fiandaca, *Populismo politico e giudiziario*, in *Criminalia-Annuario di scienze penalistiche*, Edizioni ETS, 2013, pp. 86-121;
- G. Giangregorio, *Il ruolo e la funzione del giudice di sorveglianza nella pratica della sua azione*, in *ADIR – L'altro diritto*, 2008
- G. Giostra, *Questione carceraria, insicurezza e populismi penali*, in *Questione Giustizia*, n. 4, 2020.
- M.P. Giuffrida, *La giustizia riparativa ci apre una prospettiva diversa*, in *Ristretti Orizzonti*, marzo-aprile 2020
- M.L. Iavarone, *La professionalità educativa in ambito socio-sanitario tra formazione e qualità dell'intervento*, in P. Orefice, V. Sarracino (a cura di), *Nuove questioni di Pedagogia sociale*, Franco Angeli, 2002
- P. Maggio, *Il carcere nell'esperienza di due direttori*, in *Sistema Penale*, 16 febbraio 2021
- L. Magliaro, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Questione Giustizia*, ottobre 2019

L. Manconi, F. Graziani, *Per il tuo bene ti mozzero la testa. Contro il giustizialismo moralista*, Einaudi Editore, 2020

D. McDonald, *Masscult e Midcult*, editore Piano B, 2018.

R. Mendicino, *La vittimizzazione secondaria*, in *Professione Formazione*, n. 3, settembre 2015

D. Pulitanò, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia-Annuario di scienze penalistiche*, Edizioni ETS, 2013, pp. 122-144

F. Rapanà, *Le parole più antipedagogiche usate per rieducare le persone detenute*, in *Ristretti Orizzonti*, marzo-aprile 2020

D. Salas, [Intervento in occasione del XXII Congresso Nazionale di Magistratura Democratica](#), 2 marzo 2019

D. Salas, *La volontà de punir. Essai sur le populisme pénal*, Hachette Littérature, 2005

A.M. Salinas, *Stato di diritto, gioco democratico e populismo circa il legame tra populismo e politica* in *Questione Giustizia*, n. 1, 2019.

G. Sartarelli, *Riflessioni sulla formazione e sul ruolo dell'educatore penitenziario*, in *Rassegna penitenziaria*, 1998

F. Scarpa, *Programma formativo per gli operatori sanitari del settore carcerario*, Agenzia per la formazione, 2012

G. Siciliano, *Di cuore e di coraggio*, Rizzoli, 2020

D. Terlizze, *Persone dietro i numeri. Un'analisi del rapporto tra sistemi penitenziari e recidiva*, in *Questione Giustizia*, n. 3, 2018.

M. Travaglio, *Meglio dentro*, in *Il Fatto Quotidiano*, 20 marzo 2020

P. Valerio, M. Striano, S. Oliverio, *Nessuno escluso. Formazione, inclusione sociale e cittadinanza attiva*, Liguori, 2013

Associazione Civita, *Millennials e cultura nell'era digitale. Consumi e progettualità culturale tra presente e futuro*, Marsilio editore, 2019

Ministero della Giustizia, [Operatori penitenziari e formazione – Tema per gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale](#), luglio 2015.

Ministero della Giustizia, [Scheda sui rapporti tra amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza](#), luglio 2015.

Risoluzione in ordine a soluzioni organizzative e diffusione di buone prassi in materia di magistratura di sorveglianza, adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 24 luglio 2013, in Diritto penale contemporaneo, 23 gennaio 2014.